

dell'interpretazione evolutiva del testo costituzionale, da effettuarsi alla stregua della coscienza sociale di un determinato momento storico.<sup>(1127)</sup>

I limiti e le condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale emergenti dall'art. 2059, nell'interpretazione datane dalle Sezioni unite del 2008, sono quelli della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", il cui accertamento spetta al giudice in forza del "parametro costituito dalla coscienza sociale di un determinato momento storico" (Cass., sez. un., 26972/2008).

L'affermazione di tali condizioni è stata limitata dalle Sezioni unite alla sola categoria dell'"ingiustizia costituzionalmente qualificata", mentre la giurisprudenza successiva le ha estese anche alle altre aree di risarcibilità del danno non patrimoniale, prima in relazione a quella delle ipotesi "espressa previsione di legge" legittimamente<sup>(1128)</sup>, poi con riguardo alle fattispecie di reato<sup>(1129)</sup>.

<sup>(1127)</sup> Per la prima concettualizzazione italiana della "tipicità elastica o flessibile", poi recepita dalle Sezioni unite nel 2008, sia consentito rinviare a P. FAVA, *Personalismo costituzionale, drittwirkung e "tutela risarcitoria minima" delle situazioni soggettive costituzionalmente garantite: l'art. 2059 c.c. è norma a tipicità "stretta", "elastica" oppure atipica? (La protezione degli interessi e dei valori della persona umana attraverso il danno esistenziale di nuovo al cospetto delle Sezioni Unite)*, in *Riv. Corte conti*, 6/2007, 313-326, ove si criticava l'orientamento che, per converso, proponeva l'identificazione di un catalogo di valori predeterminato e chiuso, la cui lesione avrebbe potuto determinare la risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali.

<sup>(1128)</sup> Cass., sez. III, 15 luglio 2014, n. 16133, ha applicato le limitazioni e le condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniali ex art. 2059 c.c., nell'interpretazione della norma data dalle Sezioni unite nel 2008, alle violazioni dannose delle regole in materia di trattamento dei dati personali (la Sezione III ha cassato la decisione di merito che, sulla base del mero disagio, aveva ritenuto risarcibile il danno alla privacy, caratterizzato dalla possibilità, per gli utenti del "web", di rinvenire agevolmente su internet — attraverso l'uso di un comune motore di ricerca — generalità, codice fiscale, attività di studio, posizione lavorativa e retributiva della parte attrice, affermando che "Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva. Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale"). In termini Cass., 15 ottobre 2015, n. 20890 e 11 gennaio 2016, n. 222.

Con sentenza 10 ottobre 2014, n. 21424, la Suprema Corte ha ribadito l'affermazione anche in relazione alla diffamazione a mezzo stampa (in relazione ad un caso in la locandina